

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6212 del 22/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA PONENTE SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 457. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura conto terzi sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 457
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6435 del 21/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARROZZERIA PONENTE SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 457. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura conto terzi sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 457.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/2017, acquisita al Prot. Unione 27409 e da Arpae al PGFC/2017/10191 del 05/07/2017, da **CARROZZERIA PONENTE SRL** nella persona di Federico Valeri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 457, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura conto terzi sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 457, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Unione 32151 del 02/08/2017, acquisita al PGFC/2017/11664, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 11/08/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2017/12237;

Considerato che in data 08/11/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16397;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 92100/63 del 28/08/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/12830 del 30/08/2017, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 80/AUA/2017, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 30 maggio 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Federico Valeri di Rimini, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 17/11/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 512 del 14/11/2012 Prot. Prov.le 105976/12 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, così come volturata dal Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae con atto n. DET-AMB-2017-2792 del 31/05/2017 a CARROZZERIA PONENTE srl;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CARROZZERIA PONENTE SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CARROZZERIA PONENTE SRL** (C.F./P.IVA 03773600402) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 457, per **lo stabilimento di carrozzeria e verniciatura conto terzi sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 457.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 512 del 14/11/2012 prot. n. 105976/12, successivamente volturato con atto n. DET-AMB-2017-2792 del 31/05/2017, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., avente una validità di 15 anni a partire dal 04/09/07.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta richiede le seguenti modifiche rispetto a quanto autorizzato con gli atti sopraccitati:

- installazione di una nuova cabina (Cabina C) e relativa nuova emissione E10 derivante dalle attività di stuccatura, carteggiatura/levigatura, applicazione fondo, a servizio della verniciatura contro terzi e della verniciatura carrozzerie;
- aumento della durata delle emissioni esistenti E1, E2 e E5, da 5 a 8 h/g;
- aumento delle materie prime utilizzate, da cui deriva che anche la verniciatura conto terzi sarà sottoposta a quanto previsto dall'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in merito alla emissione di composti organici volatili;
- utilizzo separato per le cabine esistenti:
 - Cabina A – emissioni E1 e E2 – solo verniciatura conto terzi;
 - Cabina B – emissione E5 – solo verniciatura carrozzerie;
- variazione della dimensione dei camini.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo o aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PGFG/2017/14354 del 29/09/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/14360 del 29/09/17 il Responsabile dell'endo-procedimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica *“una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili”*, dal momento che l'attività di verniciatura è soggetta alle disposizioni dell'art. 275 “Consumo di COV” del Dlgs 152/06 e smi.

Con nota prot. 2017/0243859/P del 27/10/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/15769, la Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: *“In riscontro a richiesta PGFC/20171 - Pratica Sinadoc 19922/2017 del 28/09/17, pervenuta con Prot. 2017/0218170/A del 02/10/2017; Esaminata la documentazione presentata dalla Ditta in oggetto in data 06/07/2017 (Prot. 2017/0148113/A); In considerazione della ubicazione del fabbricato all'interno della Zona Artigianale della frazione di S. Carlo, e che l'attività è ascrivibile al n° 6 – 25/C delle Industrie Insalubri di 1° Classe, Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza al rilascio di A.U.A. relativamente alle modifiche delle emissioni in atmosfera con relativi sistemi di abbattimento, derivanti dalla attività di carteggiatura e verniciatura della nuova cabina (E10)”*.

Con nota PGFC/2017/16539 del 10/11/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate - La ditta svolge attività di officina di riparazione carrozzerie veicoli; inoltre vengono eseguite operazioni di pulizia superficiale/sgrassaggio e verniciatura pezzi metallici conto terzi. L'attività si svolge per 8 ore/giorno per 220 giorni/anno. L'istanza di modifica sostanziale è relativa all'ampliamento della verniciatura conto terzi, con l'introduzione di una nuova cabina di verniciatura (Cabina "C" con emissione E10) utilizzata per la carteggiatura sia in proprio sia conto terzi e per la verniciatura conto terzi. Viene richiesto un aumento dei quantitativi di materie prime utilizzate sia per la carrozzeria in conto proprio (già soggetta alle disposizioni di cui all' art. 275 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), sia per l'attività in conto terzi; l'aumento dei quantitativi determina l'applicazione anche per questa ultima attività dell'art 275 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Inoltre vengono aumentati i quantitativi di solvente per lo sgrassaggio dei pezzi, sono variate le dimensioni di alcuni camini, senza modifiche alla portata o altezza degli stessi ed aumentate le ore di lavorazione giornaliere.

La ditta ha presentato le schede di sicurezza di tutti i prodotti vernicianti utilizzati separando l'attività di carrozzeria conto proprio da quella di verniciatura conto terzi e i solventi utilizzati per lo sgrassaggio. Dall'esame di tali schede è emersa la presenza di sostanze con indicazioni di pericolo H360D, H350, H341 e H351 unicamente per i prodotti vernicianti. Si è quindi proceduto a verificare l'applicabilità dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, ed anche approssimando per eccesso le concentrazioni presenti di ogni sostanza, non risultano applicabili.

Per l'attività in conto proprio la ditta prende a riferimento l'attività n. 12 “ *Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno*” inserita nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per la quale sono previsti al punto 6.1 della parte III dello stesso allegato i seguenti limiti : 50 mg/Nmc per le emissioni convogliate e 25% dell'input di solvente per le emissioni diffuse. Per l'attività in conto terzi a ditta prende a riferimento l'attività n. 2C “ *Rivestimento di superfici metalliche....con una soglia di consumo solvente superiore a 5 tonnellate/anno*” inserita nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per la quale sono previsti al punto 8 della parte III dello stesso allegato i seguenti limiti : 100 mg/Nmc per le emissioni convogliate e 25% dell'input di solvente per le emissioni diffuse.

Infine, per lo sgrassaggio dei pezzi la ditta prende a riferimento l'attività n. 10 “ *Pulizia di superfici con una soglia di consumo solvente superiore a 2 tonnellate/anno*” inserita nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, valutando la non applicabilità dei limiti previsti per tale attività in quanto i consumi sono inferiori alla soglia (1944 kg/anno a fronte di una soglia di 2000 kg/anno).

Nello schema semplificato di processo riportato nella relazione tecnica relativa al ciclo produttivo, la ditta distingue le operazioni eseguite per l'attività in conto proprio (attività n.12) da quelle in conto terzi (attività n. 2C), indicando i luoghi in cui queste vengono eseguite ed i relativi punti di emissione. Da tale schema emerge che le due attività non sono completamente suddivise perché l'applicazione ed essiccazione dello stucco sui veicoli, operazione che comporta emissioni di COV, appartenente all'attività n.12, viene svolta nella nuova cabina “C” che serve anche per la verniciatura conto terzi (attività n. 2C). L'attività di carrozzeria in conto proprio (attività n.12) deve ricomprendere anche i solventi utilizzati per la pulizia-sgrassaggio delle superfici come esplicitamente indicato al punto 12 della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del Dlgs 152/06, mentre la pulizia-sgrassaggio di superficie dei pezzi relativi alla verniciatura conto terzi (attività n. 2C) dovrebbe invece essere conteggiata separatamente nell'attività n. 10. Anche tale attività di sgrassaggio dei pezzi finisce per essere non completamente suddivisa dall'attività n. 2C di verniciatura conto terzi dal momento che la pulizia di superficie viene effettuata nelle stesse cabine “A” e “C” utilizzate per l'attività n. 2C.

Visto che queste tre attività n.12, n. 2C e quella di sgrassaggio pezzi sotto soglia art. 275 non sono separate tra loro come sopra indicato non risulta possibile attribuire alle stesse i diversi valori limite che vengono stabiliti dall'Allegato III per ogni singola attività; non essendo possibile diversificare tutte le voci di Input e/o Output del Piano di Gestione dei Solventi risulterebbe infatti impossibile per la ditta elaborare correttamente distinti Piani di Gestione dei solventi per ogni attività.

Considerato che in definitiva tali attività risultano "direttamente collegate e tecnicamente connesse" tra loro come sopra valutato, si attribuiscono a tutte e tre le attività i valori limite stabiliti dall'Allegato III per l'attività n. 12 " Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno" n.12 che sono i più restrittivi fra quelli delle due attività n. 12 e n. 2C che superano le soglie di assoggettabilità all'art. 275 del Dlgs 152/06, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 270 comma 7 del Dlgs 152/06.

Di seguito si riporta la tabella delle materie prime ed ausiliare utilizzate dalla ditta.

Materie prime e ausiliarie/prodotti	Quantità (l/a)	Quantità (kg/a)	Contenuto COV (g/l)	COV (kg/a)
Prodotto verniciante	10.500	/	540-550	5.760
Catalizzatori	2.400	/	540-550	1.316
Solvente	2.100	/	900	1.890
Diluyente per pulizia pistole	3.100	/	900	2.790
Stucco	0	1.300	180	234
Diluyente sgrassaggio	2.700	/	720	1.944
totali	20.800	1.300	/	13.934

La ditta esegue anche recupero di solvente tramite un impianto di distillazione inserito nel ciclo produttivo; il solvente recuperato (30% circa) viene riutilizzato sia per la lavorazione in conto proprio, sia per quella conto terzi: il quantitativo complessivo reimpiegato è pari a 1,395 t/a (0,270 e 1,125 t/a rispettivamente per lavorazione in conto proprio e conto terzi).

Caratteristiche dei punti di emissione esistenti e nuovi ^(a)

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Sezione (m ²)	Sistema di abbattimento
E1 - Verniciatura appassimento conto terzi cabina "A"	25.000	8	8,0	0,72	Filtro a tasche
E2 - Verniciatura appassimento conto terzi cabina "A"	25.000	8	8,0	0,72	Filtro a tasche
E5 - Verniciatura appassimento conto proprio cabina "B"	20.000	8	7,0	0,64	Filtro a tasche
E7 – Caldaia a metano 0,22 MW per cabina "B" ^(b)	/	8	/	/	/
E10 - Verniciatura appassimento conto terzi carteggiatura e sgrassaggio cabina "C" ^(a)	29.999	8	8,0	0,52	Filtro a tasche con pulizia per sostituzione

(b) Tale impianto non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 - Parte V - Art. 269, comma 14, lettera c) e ai sensi di quanto indicato dal punto 17 dell'Allegato 3A della DGR 2236 del 28/12/09, risulta comunque assoggettato al rispetto dei limiti di emissione indicati dall'allegato I, Parte III, Punto 1.3 "impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi", visto quanto previsto dall'art. 271, comma 1, del sopra citato decreto e visto quanto previsto dal punto 17 dell'allegato 3A della DGR 2236.

Riguardo i valori delle portate indicati dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Proposta di limiti e prescrizioni

Punti di emissione E1, E2, E5, e E10 Cabine di verniciatura "A", "B" e "C"

Per quanto riguarda l'emissione di Polveri derivanti dall'attività di applicazione delle vernici per la determinazione dei valori limite si può fare riferimento a:

- punto 48.2 della Parte III, dell'Allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi, che prevede valori di emissione pari a 3 mg/Nmc ;
- al punto 4 dell'Allegato 4.7 *"Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"* della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 3 mg/Nmc.

Nella cabina "C" viene anche eseguita l'attività di carteggiatura, per la quale vengono previsti i seguenti limiti:

- il punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, prevede un limite pari a 10 mg/Nmc;
- il punto 8 dell'Allegato 4.1 *"Riparazione e verniciatura di carrozzerie..."* della DGR 2236/09 e smi prevede un limite pari a 10 mg/Nmc per la carteggiatura.

Quindi, in base all'art. 270 comma 7 del Dlgs 152/06 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc per tutti i punti di emissione.

Relativamente a tutte le emissioni di COV, si fa riferimento all'attività n. 12 "Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno" inserita nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per la quale sono previsti al punto 6.1 della parte III dello stesso allegato i seguenti limiti: 50 mg/Nmc per le emissioni convogliate e 25% dell'input di solvente per le emissioni diffuse.

Il consumo massimo teorico di solvente risulta pari a 13,934 t/anno.

L'input di solvente è pari a 13,934 t/anno di solvente acquistato al quale si aggiunge 1,395 t/anno di solvente recuperato, per un totale di 15,329 t/anno.

L'emissione diffusa autorizzabile è quindi pari al 25% di 15,329 t/anno, corrispondente a 3,832 t/anno.

Gli impianti vengono utilizzati per 8 ore/giorno per 220 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente (conc. in emissione dichiarata/autorizzata espressa in mgC/Nmc x 1,2 x ore lavorative anno x portata emissione espressa in Nmc/h x 10⁻⁹ + stima delle emissioni diffuse espresse in ton/anno):

EMISSIONI CONVOGLIATE						
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione massima (mgC/Nmc)	Ore lavorate al giorno	Giorni lavorativi all'anno	Ore lavorate all'anno	Flusso di massa t/a
E1	25000	50	8	220	1760	2,64
E2	25000	50	8	220	1760	2,64
E5	20000	50	8	220	1760	2,11
E10	29999	50	8	220	1760	3,17
					totale	10,56
EMISSIONI DIFFUSE						
25% input di solvente				(15,329 x 25%)		3,83
EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA			8,80 + 3,83=		14,39	t/anno

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 13,934 t/anno si propongono i seguenti limiti:

- consumo massimo teorico di solvente pari a 13,934 ton/anno;
- valore limite composti organici espressi come COT emissioni convogliate pari a 50 mg/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere pari al 25% dell'input di solvente;
- il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere pari a 13,934 t/anno.
- i consumi di tutti prodotti utilizzati di cui alla tabella riassuntiva delle materie prime ed ausiliarie sopra riportata, dovranno essere annotati su registro vidimato.
- entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del Decreto dovrà essere trasmessa ad Arpae, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere della Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 512 del 14/11/2012 prot. n. 105976/12, successivamente volturata con atto n. DET-AMB-2017-2792 del 31/05/2017, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/06/17 P.G.N. 27409, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 7 – CALDAIA CABINA DI VERNICIATURA B (220 kW, a metano) proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
------------	--

Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. C2 – CALDAIA UFFICIO (34 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di carrozzeria e verniciatura conto terzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – CABINA DI VERNICIATURA A

EMISSIONE N. 2 – CABINA DI VERNICIATURA A

Impianto di abbattimento: prefiltro tessuto paint-stop, filtro a tasche

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico tot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – CABINA DI VERNICIATURA B

Impianto di abbattimento: prefiltro tessuto paint-stop, filtro a tasche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico tot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 10 – CABINA DI VERNICIATURA/CARTEGGIATURA C

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	29.999	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico tot)	50	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda tutti i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nelle attività di carrozzeria, verniciatura conto terzi e pulizia di superficie di cui alle **emissioni N. 1, 2, 5 e 10**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 13,934 ton/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) l'emissione totale annua di COV è pari a 13,934 ton/anno;
 - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, **misurazioni analitiche dei COV** che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e) i consumi mensili di prodotti contenenti composti organici volatili (distinti in vernici a solvente, catalizzatori, solventi, diluenti per pulizia pistole, stucco, diluente sgrassaggio), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**;
 - f) il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo **punto 9** ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività;
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpa e in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per quanto riguarda l'inquinante *"Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico tot)"* il metodo di misura è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 10 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni

effetto di legge relativamente a tale emissione.

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione N. 10** , con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione N. 10** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, 2, 5 e 10** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che successivi richiesti dalla presente autorizzazione. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti contenenti composti organici volatili, validati dalle fatture di acquisto, e come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 5 e 10**.
 - dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualevolta sia usato per svolgere le attività, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla **emissioni N. 1, 2, 5 e 10**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.